

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Il Comune di con sede in _____, rappresentato da, munito dei necessari poteri in qualità di proprietario degli immobili, di seguito denominato il "**Comune**" o "**Comodante**"

E

Zi Rete Gas S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 MILANO P.IVA e C.F. 06724610966 R.E.A. 1910484, capitale sociale di Euro 3.638.516,60 i.v. in persona del Responsabile di Area Territoriale ___ munito dei necessari poteri in forza di procura del _____, qui di seguito denominata "**ZiRG**" o "**Comodatario**"

(di seguito, congiuntamente, sono denominate le "**Parti**" e, disgiuntamente, anche la "**Parte**")

PREMESSO CHE:

a) il Comune è proprietario dei siti di seguito elencati (di seguito denominate "**aree**") e ne ha la piena disponibilità:

- _____ (es. lastrico solare, tetto, ecc.) sito in _____, alla via _____;
- _____ (es. lastrico solare, tetto, ecc.) sito in _____, alla via _____;
-

b) ZiRG, concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di, anche allo scopo di innovare tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la telegestione e telelettura dei contatori del gas, ha interesse ad installare nelle aree di cui al punto precedente un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati. Tale concentratore potrà essere utilizzato per la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria.

c) ZiRG garantisce che tale apparecchiatura rientra tra quelle definite di libero uso dall'art. 105 del D. Lgs. 259/2003 (per le quali non è richiesta l'autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall'art. 105 di cui sopra;

d) il Comune intende concedere in comodato d'uso a titolo gratuito a ZiRG le aree descritte al punto a);

e) per garantire il corretto funzionamento dei concentratori e la manutenzione degli stessi è necessario che le aree presentino una serie di requisiti di cui le Parti dovranno accertare la sussistenza e monitorare la permanenza, in particolare nell'arco del primo anno dall'installazione dei concentratori stessi;

f) l'installazione degli apparati di cui al punto b) sarà effettuata anche attraverso ditte specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto di 2iRG e che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature installate.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

**ART. 2
Oggetto**

2.1 Il Comune concede in comodato gratuito per l'uso esclusivo e le finalità di cui alla lettera b) delle premesse e consegna a 2iRG, che accetta, le aree di cui di cui alla lettera a).

2.2 2iRG garantisce che le aree oggetto del presente Contratto saranno utilizzate esclusivamente per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura di cui alla lettera b) delle premesse. Quest'ultimo apparecchio sarà utilizzato per effettuare la telegestione e la telelettura dei contatori gas e la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria anche per ragioni commerciali.

2.3 Il Comune garantisce a 2iRG di avere la disponibilità delle aree che vengono concesse in comodato e garantisce il libero accesso alle aree stesse anche attraverso le parti comuni dell'edificio.

**ART. 3
Durata del Contratto**

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di 9 anni a decorrere al verbale di consegna delle aree.

3.2 Alla scadenza del periodo sopra indicato, il presente Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 9 anni - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora il Comodante non faccia richiesta di restituzione delle aree almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite Raccomandata A.R., che varrà quale preavviso finalizzato ad impedire il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 Il Comodante non potrà chiedere la restituzione delle aree per tutta la durata del Contratto e dovrà garantire 2iRG da ogni molestia che turbi l'utilizzo delle aree stesse.

**ART. 4
Restituzione delle aree**

4.1 Alla scadenza del Contratto di comodato, 2iRG si impegna a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso.

4.2 Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo delle aree dovranno essere evidenziate al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e ivi riportate.

Art. 5 Spese ordinarie e straordinarie

5.1 Tutte le spese ordinarie relative al godimento delle aree, saranno sostenute dal Comune. A titolo meramente esemplificativo, s'intendono comprese fra le spese ordinarie il consumo di energia elettrica e le spese per l'allaccio all'utenza elettrica dell'immobile, che viene contestualmente consentito dal Comodante.

Inoltre, con esclusivo riferimento al primo anno di validità del presente Contratto, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche tutte quelle relative all'istruttoria che il Comodante dovrà svolgere per la verifica di conformità delle aree rispetto ai requisiti richiesti per il corretto funzionamento dei concentratori e per la loro manutenzione e, in particolare:

- 1) verifica di agibilità delle aree;
- 2) verifica della sussistenza della certificazione dell'impianto elettrico;
- 3) verifica della sussistenza delle certificazioni relative ai presidi di sicurezza per l'accesso alle aree in elevazione.

Infine, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche quelle sostenute dal Comune per garantire al Comodatario l'assistenza necessaria per accedere alle aree sia precedentemente all'installazione dei concentratori per portare a termine le verifiche di fattibilità, sia nell'arco del primo anno successivo all'installazione stessa per il costante monitoraggio iniziale dell'apparecchiatura e i relativi interventi di manutenzione, nonché per adempiere a tutte le attività di messa a punto ed ottimizzazione dell'infrastruttura di comunicazione.

5.2 A fronte dell'obbligo del Comodante di sostenere tutte le spese ordinarie di cui sopra e considerato il maggiore ammontare delle spese stesse nel corso del primo anno di validità del contratto, ZiRG rimborserà al Comune un importo forfettizzato pari ad Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA per il primo anno di validità del contratto, e ad Euro 500,00 (500/00) oltre IVA per ogni anno successivo al primo.

5.3 Il pagamento avverrà in unica rata annuale da corrispondersi entro 30 giorni dalla data fattura fine mese.

5.4 ZiRG si obbliga a provvedere al pagamento a mezzo bonifico sul conto.....IBAN.....intestato a.....

ART. 6 Non onerosità

Le Parti concordano che il presente Contratto è a titolo gratuito.

ART. 7 Cessione del Contratto e/o di diritti derivanti dal Contratto a terzi

7.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto da ZiRG al successivo gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas e, a tal fine, il Comune, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione, non avendo nulla da eccepire a riguardo.

7.2 Il Comune, senza espressa autorizzazione di ZiRG, non potrà trasferire a terzi alcun diritto derivante dal presente Contratto.

ART. 8 Responsabilità

8.1 ZiRG ha l'obbligo di custodire e conservare le aree oggetto del Contratto. Conseguentemente sarà responsabile degli eventuali danni alle aree esclusivamente per fatti alla stessa imputabili.

8.2 Ai sensi dell'art. 1381 c.c., ZiRG dichiara che tale responsabilità spetterà all'impresa appaltatrice incaricata da ZiRG per l'installazione e/o la manutenzione dei concentratori, secondo le norme che regolano la disciplina dell'appalto e secondo le statuizioni del contratto d'appalto in essere.

ART. 9 Obblighi di Riservatezza

9.1 Il Comune riconosce che il presente Contratto ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale, qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

9.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 11.1 le Parti concordano che i contenuti del presente Contratto potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche e/o enti locali e/o enti competenti in genere al fine del conseguimento dei titoli abilitativi e/o dei nulla osta necessari per realizzare eventuali interventi sul sito. Qualora, in tal senso, dovesse essere necessaria una produzione documentale, le Parti concorderanno sui testi da produrre, nel caso ciò sia indispensabile e sulle modalità di comunicazione degli stessi.

9.3 Ciascuna Parte riconosce che, in caso di violazione, l'altra parte avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, ivi compresi i provvedimenti cautelari, oltre al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.

9.4 Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista in relazione al reciproco trattamenti dei dati personali.

ART. 10 Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata:

- per il Comune

- per ZiRG

Art. 11 Controversie e Foro competente

13.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente Contratto, si applicheranno le norme di legge vigenti in relazione alle fattispecie oggetto di trattazione.

13.2 Le parti concordano che ogni controversia nascente da o comunque collegata con il presente Contratto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano.

13.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esistenza, validità, efficacia ed esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 12 **Modifiche e/o Integrazioni**

A pena di nullità, qualunque altra modifica e/o integrazione al presente Contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 13 **Spese**

Le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico di 2iRG.

Art. 14 **Recesso Anticipato**

Il Comune consente a 2iRG di recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 **Trattative**

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente scrittura privata è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

Comune di

2i Rete Gas S.p.A.

Luogo e data

